

unicamente i canonici; io osserverò in opposto che, essendo già esclusa la massima parte del clero, quella cioè che ha cura d'anime, quella che esercita impieghi che non sarebbero ammissibili in Parlamento, nei soli canonici si potrà trovare qualche individuo che forse voglia accettare il mandato elettorale. Ora, poichè si accusa tante volte il clero di non prender parte alle cose patrie, di non aiutare anch'egli lo sviluppo delle patrie istituzioni, perchè gli ricuseremo l'accesso in quest'Aula dove si trattano appunto i più gravi pubblici interessi, dove si discutono tutte le dottrine e tutte le opinioni, dove trovano il loro sfogo legale persino le dissidenze dei partiti, dove devono confluire tutti i lumi utili al bene comune?

Spero pertanto che non sarà accolta la massima dell'ineleggibilità dei canonici, e ne prego la Camera. (Bravo! a destra)

MADIANI. L'onorevole preopinante non mi sembra uscir punto dal metodo di difesa praticato da molti altri colleghi che siedono sui medesimi banchi ove siede egli. La somma degli argomenti suoi mi pare concludere a questo: che l'essere dei canonici deve venir riputato sì tenue e sì poco importante che divengono pressochè un nulla.

I canonici non hanno cura d'anime, i canonici non hanno neppure l'ombra di giurisdizione, i canonici infine non hanno neppure obbligo di residenza, e per conseguente neppure l'obbligo di sedere in coro a salmeggiare. (Risa)

Oh! che sono dunque i canonici e qual profitto mai recano alla religione e alla Chiesa?

Questo modo di difendere la prerogativa intorno alla quale discutiamo, in verità mi fa sovvenire a forza quell'emistichio notissimo:

*Ed era tanto buono il galantuomo
Che lo fecer canonico del duomo. (Ilarità)*

Ma pongasi ciò in disparte e vengasi ad altro. Io, non pretendendo di entrare nella parte strettamente giuridica del dotto discorso dell'onorevole preopinante, e consegnandola intera agli uomini che qui siedono eruditissimi di diritto canonico e civile, risponderò alquante parole agli argomenti che il deputato Della Motta chiamò indiretti.

E prima egli disse che, quanto alla poca o molta compatibilità degli uffici politici con gli ecclesiastici, se ne deve lasciare il carico alla coscienza individuale, ed essere ciò una materia subbiettiva.

Certo è subbiettiva l'applicazione che ogni individuo può fare a se stesso di certi principii, ma non è individuale nè subbiettiva la trattazione di essi principii, e noi di questi dobbiamo discorrere per un fine importantissimo, e cioè per ben discoprire e avvisare lo spirito della legge, come faremo fra poco.

Secondariamente non regge per mio avviso il paragone che volle fare il deputato Della Motta dei chierici coi laici; asserendo che anche molti laici con l'entrare in Parlamento porrebbero in conflitto il dovere politico con altri d'altra natura.

Ciò può tornar vero in particolare per questo individuo e per cotesto; non in generale giammai. Dovechè i discorsi fin qui uditi nella Camera sulle incompatibilità morali a rispetto del clero, si stesero tutti in una considerazione generale, che tutto il clero abbraccia e non esclude nessun ecclesiastico; e ciò a gran ragione, come io mostrerò tra non molto.

Lo spirito della legge, aggiungeva l'onorevole Della Motta, non vuole nei deputati un'assoluta indipendenza; certo la legge non vuole l'impossibile, e l'assoluto perfetto non è cosa umana; ma essa studia quanto può di salvare e di guarentire la libertà e l'indipendenza dei voti e delle opinioni, e questo pure mostrerò più largamente tra poco.

Disse ancora l'onorevole preopinante che i canonici non possiedono del sicuro giurisdizione alcuna individuale, e solo ne possiedono una collettiva. Ma se io gli menassi buona questa asserzione, che si proverebbe con ciò? Quando la legge specificasse e dicesse: *giurisdizione individuale*, l'argomento varrebbe; ma poichè la legge è rimasta in sull'universale e in sull'indeterminato, io non so quanto possa soddisfare al fine a cui guarda l'onorevole Della Motta questa sua divisione tra la giurisdizione collettiva e la giurisdizione individuale. Nei tribunali collegiali i giudici esercitano collettivamente la giurisdizione loro, e non pertanto è vera giurisdizione.

Ma, come dissi, entrando in tal materia di puro diritto, usurperei il patrimonio degli eccellenti giuristi che siedono in questa Camera; perciò io me ne taccio e tronco le mie risposte. Ma poichè ho facoltà di parlare, voglio opporre alcune considerazioni che non vedo fatte ancora da altri ad un argomento prodotto ieri dall'onorevole monsignore Scavini.

Prima io dichiaro che pieno sono di ossequio e osservanza sincera inverso la sua dottrina e le sue virtù. Ma qui non viviamo di cerimonie e di complimenti; qui si ribattono le ragioni colle ragioni, e replico che un suo argomento, a cui altri deputati fecero eco, non mi ha soddisfatto; e l'argomento fu questo.

Egli disse: dobbiamo intendere la legge nella sua nuda lettera, la dobbiamo osservare per ciò che esprime nè più nè meno; perchè vi è la massima generale dei giuristi, che, in fatto specialmente di eccezioni e di esclusioni, l'interpretazione debb'essere stretta e non larga, indulgente e non rigorosa. Ora, su tal principio andrò io notando che ciò è vero e giusto, quando le eccezioni e le esclusioni cadono sopra una facoltà e un diritto, che la legge riconosce intero, pieno, inviolabile e perfettamente comune a tutti; ma non devesi così interpretare la legge, quando invece si dimostri che quella facoltà e quel diritto sopra cui cadono le eccezioni sono viziati nella loro sostanza e sono soggetti a molte morali incompatibilità. E questo è ciò che mi propongo di dimostrare con brevità nel caso di cui disputiamo.

Per fermo, il clero, come un corpo di cittadini, ha la facoltà e il diritto di partecipare all'onore della politica deputazione; ma non è difficile il dimostrare che tal co-